DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

Art. 5

Adozione dei libri di testo

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Versione in vigore dal 1 novembre 2008, non più in vigore dal 25 novembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'
Estremi	Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-istruzione-e-universita/art-5-adozione-dei-libri-di-testo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it